



COMUNICATO UFFICIALE N. 341
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 403/AA al n. 418/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 403/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 432 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Alessandro SALVADORI, e della società A.S.D. PAPERINO SAN GIORGIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO SALVADORI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Paperino San Giorgio, in violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 30.10.2023 nell'ambito della struttura scolastica frequentata, avvicinato il sig. Edoardo Palarchi – arbitro della gara A.S.D. Paperino San Giorgio – Prato Nord disputata il 28.10.2023 e valevole per il girone A del campionato provinciale Juniores di Prato – al fine di contestare la sua direzione di gara proferendo espressioni irrispettose;

A.S.D. PAPERINO SAN GIORGIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Alessandro Salvadori all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sauro PRATESI, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società A.S.D. PAPERINO SAN GIORGIO, e dal Sig. Alessandro SALVADORI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Alessandro SALVADORI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. PAPERINO SAN GIORGIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 404/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 433 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco BOSCHETTO, Antonio TOMASI, e della società A.S.D. ALTO VICENTINO FUTSAL, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO BOSCHETTO, iscritto nell'albo dei tecnici con la qualifica di allenatore di Calcio a 5 Uefa B, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Altovicentino Futsal, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 28 bis, comma 1, 33, comma 1, 37, comma 1, e 39, lettera La) del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dagli artt. 23, comma 2, 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver svolto nella stagione sportiva 2023-24, quantomeno sino alla data del 19 novembre 2023, l'attività di allenatore responsabile della prima squadra della società A.S.D. Altovicentino Futsal, partecipante al campionato di serie A2 Elite di Calcio a 5, sebbene non fosse in possesso della prescritta abilitazione di "allenatore di calcio a 5 Uefa A", e comunque fosse privo di regolare tesseramento;

ANTONIO TOMASI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Altovicentino Futsal, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 28 bis, comma 1, e 39, lettera La), del Regolamento del Settore Tecnico, e dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver affidato nella stagione sportiva 2023 – 2024, quantomeno sino alla data del 19 novembre 2023, la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato di serie A2 Elite di Calcio a 5, al sig. Marco Boschetto, tecnico con la qualifica di allenatore di Calcio a 5 Uefa B, sebbene quest'ultimo non fosse in possesso della prescritta abilitazione di "allenatore di Calcio a 5 Uefa A", e comunque fosse privo di regolare tesseramento;

A.S.D. ALTO VICENTINO FUTSAL, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Antonio Tomasi e comunque al cui interno e nel cui interesse il

sig. Marco Boschetto ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marco BOSCHETTO e Antonio TOMASI, in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ALTO VICENTINO FUTSAL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 70 (settanta) giorni di squalifica per il Sig. Marco BOSCHETTO, di 70 (settanta) giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC per il Sig. Antonio TOMASI, e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. ALTO VICENTINO FUTSAL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 405/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 382 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio GENTILI, Patrizio LACANA, Claudio LUCATELLI, David SILVESTRINI e Domenico OTTAVIANI, e della società POL. CANARINI 1926 RDP, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO GENTILI, all'epoca dei fatti, ed attualmente, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Pol. Canarini 1926, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F, dall'art. 33, comma 1, e dall'art. 39, lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 2 stagione sportiva 2023-2024 del Settore Tecnico del 11 luglio 2023 "Tesseramento ed obbligatorietà tecnici", per avere consentito e comunque non impedito al sig. Domenico Ottaviani, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC con la qualifica di Allenatore UEFA B, e tesserato dal 28 dicembre 2023 per la società U.S.D. Pol. Canarini 1926 in qualità di allenatore prima squadra, di svolgere, da settembre 2023 fino alla data del 27 dicembre 2023, l'attività di allenatore prima squadra, militante nel campionato di prima categoria girone G C.R. Lazio, benché non tesserato per la suddetta società. Per avere inoltre consentito e comunque non impedito al sig. Patrizio Lacana, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC con la qualifica di Allenatore UEFA C e tesserato per la corrente stagione sportiva 2023-2024 per la Società U.S.D. Pol. Canarini 1926 RDP con la qualifica di "collaboratore tecnico del settore giovanile", di svolgere le funzioni di allenatore prima squadra, militante nel campionato di prima categoria girone G C.R. Lazio, senza essere in possesso della necessaria abilitazione e quindi privo dei titoli per la conduzione tecnica di tale squadra. Per avere infine consentito e comunque non impedito ai sigg. Claudio Lucatelli e David Silvestrini, tesserati per la corrente stagione sportiva 2023-2024 per la Società U.S.D. Pol. Canarini 1926 RDP in qualità di "Dirigente Accompagnatore", di svolgere - da settembre 2023 fino a dicembre 2023 - le funzioni di allenatore prima squadra, militante nel campionato di prima categoria girone G C.R. Lazio, benché non iscritti nei ruoli del Settore Tecnico e quindi non abilitati alla conduzione tecnica, il tutto così come emerso nel corso delle indagini dalla documentazione acquisita e dalle audizioni espletate;

PATRIZIO LACANA, all'epoca dei fatti, ed attualmente, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC con la qualifica di Allenatore UEFA C - codice 166.145, e tesserato per la corrente stagione sportiva 2023-2024 per la Società

U.S.D. Pol. Canarini 1926 RDP con la qualifica di “collaboratore tecnico del settore giovanile”, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dall’art. 37, comma 1, e dall’art. 39, lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 2 stagione sportiva 2023-2024 del Settore Tecnico del 11 luglio 2023 “Tesseramento ed obbligatorietà tecnici”, perché durante la stagione sportiva 2023-2024 - da settembre 2023 fino a dicembre 2023 - tesserato per la Società U.S.D. Pol. Canarini 1926 RDP in qualità di “collaboratore tecnico del settore giovanile” ha svolto le funzioni di allenatore prima squadra, militante nel campionato di prima categoria girone G C.R. Lazio, senza essere in possesso della necessaria abilitazione e quindi privo dei titoli per la conduzione tecnica di tale squadra, il tutto così come emerso nel corso delle indagini dalla documentazione acquisita e dalle audizioni espletate;

CLAUDIO LUCATELLI, all’epoca dei fatti, ed attualmente, tesserato per la corrente stagione sportiva 2023-2024 per la Società U.S.D. Pol. Canarini 1926 RDP con la qualifica di “Dirigente Accompagnatore”, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lettera Ea), del regolamento del Settore Tecnico, e dal Comunicato Ufficiale n. 2 stagione sportiva 2023-2024 del Settore Tecnico del 11 luglio 2023 “Tesseramento ed obbligatorietà tecnici”, perché durante la stagione sportiva 2023-2024 - da settembre 2023 fino a dicembre 2023 - tesserato per la Società U.S.D. Pol. Canarini 1926 RDP in qualità di “Dirigente Accompagnatore” ha svolto le funzioni di allenatore prima squadra, militante nel campionato di prima categoria girone G C.R. Lazio, benché non iscritto nei ruoli del Settore Tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica, il tutto così come emerso nel corso delle indagini dalla documentazione acquisita e dalle audizioni espletate;

DAVID SILVESTRINI, all’epoca dei fatti, ed attualmente, tesserato per la corrente stagione sportiva 2023-2024 per la Società U.S.D. Pol. Canarini 1926 RDP con la qualifica di “Dirigente Accompagnatore”, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lettera Ea), del regolamento del Settore Tecnico, e dal Comunicato Ufficiale n. 2 stagione sportiva 2023-2024 del Settore Tecnico del 11 luglio 2023 “Tesseramento ed obbligatorietà tecnici”, perché durante la stagione sportiva 2023-2024 - da settembre 2023 fino a dicembre 2023 - tesserato per la Società U.S.D. Pol. Canarini 1926 RDP in qualità di “Dirigente Accompagnatore” ha svolto le funzioni di allenatore prima squadra, militante nel campionato di prima categoria girone G C.R. Lazio, benché non iscritto nei ruoli del Settore Tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica, il tutto così come emerso nel corso delle indagini dalla documentazione acquisita e dalle audizioni espletate;

DOMENICO OTTAVIANI, all'epoca dei fatti, ed attualmente, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC con la qualifica di Allenatore UEFA B, e, dal 28 dicembre 2023, tesserato per la Società U.S.D. Pol. Canarini 1926 RDP in qualità di allenatore prima squadra, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dall'art. 33, comma 1, dall'art. 37, comma 1, e dall'art. 39, lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, dal Comunicato Ufficiale n. 2 stagione sportiva 2023-2024 del Settore Tecnico del 11 luglio 2023 "Tesseramento ed obbligatorietà tecnici", nonché dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F, perché durante la stagione sportiva 2023-2024 - da settembre 2023 fino al 27 dicembre 2023 - ha svolto le funzioni di allenatore prima squadra per la Società U.S.D. Pol. Canarini 1926, militante nel campionato di prima categoria girone G C.R. Lazio, benché non tesserato per la suddetta società, il tutto così come emerso nel corso delle indagini dalla documentazione acquisita e dalle audizioni espletate;

POL. CANARINI 1926 RDP, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dai Sig.ri Patrizio Lacana, Claudio Lucatelli, David Silvestrini, Domenico Ottaviani e Antonio Gentili, come sopra descritta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio GENTILI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. CANARINI 1926 RDP, e dai Sig.ri Patrizio LACANA, Claudio LUCATELLI, David SILVESTRINI e Domenico OTTAVIANI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Antonio GENTILI, 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Patrizio LACANA, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Claudio LUCATELLI, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. David SILVESTRINI, 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Domenico OTTAVIANI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società POL. CANARINI 1926 RDP;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 406/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 458 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Romano PALATELLA, Felice ORLANDELLA, e della società ASD ATLETICO SAN SOSSIO 2021, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROMANO PALATELLA, all'epoca dei fatti iscritto all'Albo del Settore Tecnico ma tesserato come calciatore per la società A.S.D. Atletico San Sossio 2021, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere durante la stagione sportiva 2023-2024 assunto la conduzione tecnica della prima squadra della società A.S.D. Atletico San Sossio 2021, militante nel Campionato di 2^a Categoria, benché iscritto all'Albo del Settore Tecnico ma tesserato unicamente come calciatore per la società A.S.D. Atletico San Sossio 2021, qualifica che non lo abilitava a svolgere la funzione di tecnico;

FELICE ORLANDELLA, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico San Sossio 2021, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico San Sossio 2021, omesso di provvedere al tesseramento in qualità di tecnico del sig. Romano Palatella, affidandogli la conduzione della prima squadra della società A.S.D. Atletico San Sossio militante nel Campionato di 2^a Categoria, il quale benché iscritto all'Albo del Settore Tecnico è tesserato unicamente come calciatore per la società A.S.D. Atletico San Sossio 2021, qualifica che non lo abilitava a svolgere la funzione di tecnico;

ASD ATLETICO SAN SOSSIO 2021, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Felice Orlandella e Romano Palatella;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Romano PALATELLA e Felice ORLANDELLA, e dal Sig. Gerardo De

Cristofaro, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ATLETICO SAN SOSSIO 2021;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Romano PALATELLA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Felice ORLANDELLA, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD ATLETICO SAN SOSSIO 2021;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 407/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 388 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Biagio PELUSO, Antonio PELUSO, Michele GAGLIONE ed Enrico ONCIA, e della società ASD PELUSO ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

BIAGIO PELUSO, all'epoca dei fatti Presidente della Peluso Academy, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Peluso Academy, consentito, e comunque non impedito, che il sig. Michele Gaglione partecipasse in qualità di dirigente della Peluso Academy alla gara *Genoa – Peluso Academy* del 9 settembre 2023, valevole per il Torneo internazionale "Ravenna Top Cup", senza provvedere al suo previo regolare tesseramento e nonostante il medesimo fosse già tesserato in qualità di presidente della società Sporting Avella;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Peluso Academy, consentito, e comunque non impedito, che i sig.ri Antonio Peluso e Enrico Oncia partecipassero in qualità di dirigenti della Peluso Academy alla gara *Genoa – Peluso Academy* del 9 settembre 2023, valevole per il Torneo internazionale "Ravenna Top Cup", senza provvedere al loro previo regolare tesseramento;

ANTONIO PELUSO, Allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Peluso Academy, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso partecipato, in qualità di dirigente della Peluso Academy, alla gara *Genoa – Peluso Academy* del 9 settembre 2023, valevole per il Torneo internazionale "Ravenna Top Cup", senza averne titolo poiché non tesserato per la predetta società;

b) dell'art. 4, comma 1, per avere il medesimo, al termine della gara *Genoa – Peluso Academy* del 9 settembre 2023, valevole per il Torneo internazionale "Ravenna Top Cup", omesso di intervenire per salvaguardare l'incolumità del

direttore di gara che veniva aggredito fisicamente da due soggetti riconducibili alla società Peluso Academy (il padre del calciatore della Peluso Academy, sig. Comotti Manuel, ed altro soggetto, non identificato, munito di "pass tecnico") ed omesso di provvedere alla loro identificazione a fronte della relativa richiesta dell'arbitro;

MICHELE GAGLIONE, all'epoca dei fatti presidente della Sporting Avella e soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Peluso Academy, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso partecipato, in qualità di dirigente della Peluso Academy, alla gara *Genoa – Peluso Academy* del 9 settembre 2023, valevole per il Torneo internazionale "Ravenna Top Cup", senza averne titolo poiché non tesserato per la predetta società e nonostante fosse tesserato in qualità di presidente della società Sporting Avella;

b) dell'art. 4, comma 1, per avere il medesimo, al termine della gara *Genoa – Peluso Academy* del 9 settembre 2023, valevole per il Torneo internazionale "Ravenna Top Cup", omesso di intervenire per salvaguardare l'incolumità del direttore di gara che veniva aggredito fisicamente da due soggetti riconducibili alla società Peluso Academy (il padre del calciatore della Peluso Academy, sig. Comotti Manuel, ed altro soggetto, non identificato, munito di "pass tecnico") ed omesso di provvedere alla loro identificazione a fronte della relativa richiesta dell'arbitro;

ENRICO ONCIA, Allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Peluso Academy, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso partecipato, in qualità di dirigente della Peluso Academy, alla gara *Genoa – Peluso Academy* del 9 settembre 2023, valevole per il Torneo internazionale "Ravenna Top Cup", senza averne titolo poiché non tesserato per la predetta società;

ASD PELUSO ACADEMY, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere rispettivamente dal sig. Biagio Peluso e dai soggetti che svolgevano attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse

della società Peluso Academy, sig.ri Antonio Peluso, Michele Gaglione ed Enrico Oncia, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Biagio PELUSO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD PELUSO ACADEMY, e dai Sig.ri Antonio PELUSO, Michele GAGLIONE e Enrico ONCIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Biagio PELUSO, 80 (ottanta) giorni di squalifica per il Sig. Antonio PELUSO, 80 (ottanta) giorni di inibizione per il Sig. Michele GAGLIONE, 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Enrico ONCIA, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD PELUSO ACADEMY;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 408/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 460 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Francesco BERNARDI, e della società SSD TRE CROCI, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO BERNARDI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. Tre Croci, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 31 ottobre 2023, tramite il servizio di messaggistica del social network Instagram, inviato all'arbitro della gara *ASD Tarquinia Calcio 1929 - SSD Tre Croci* del 29.12.2023 valevole per il girone B del campionato di Seconda Categoria, nel corso della quale era stato espulso, messaggi dal tenore offensivo e minaccioso;

SSD TRE CROCI, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti decritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Francesco Bernardi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco Natali, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD TRE SCROCI, e dal Sig. Francesco BERNARDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Francesco BERNARDI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSD TRE CROCI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 409/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 438 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Bujamin BYTYQI, e della società ASD VALLE PELIGNA, avente ad oggetto la seguente condotta:

BUJAMIN BYTYQI, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la ASD Valle Peligna, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 28.10.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Valle Peligna, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

ASD VALLE PELIGNA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Bytyqi Bujamin ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Simone Salvatore Tofano, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD VALLE PELIGNA, e dal Sig. Bujamin BYTYQI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Bujamin BYTYQI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD VALLE PELIGNA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 410/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 436 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco ATTISANI e Giulio FANELLI, e della società FC VIGE MILANO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO ATTISANI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società FC Vige Milano ASD, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. per avere lo stesso omesso di verificare presso il Comitato Regionale di appartenenza che il calciatore sig. Giulio Fanelli non fosse tesserato per altra società prima di sottoscrivere la richiesta di tesseramento per la FC Vige Milano ASD in data 5.10.2023;

GIULIO FANELLI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSDARL Barona Sporting 1971; in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto in data 5.10.2023 una richiesta di tesseramento per la società FC Vige Milano ASD, nonostante fosse già tesserato nella stessa stagione sportiva per la società SSDARL Barona Sporting 1971;

FC VIGE MILANO ASD, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Giulio Fanelli all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, in quanto il tesseramento per altra compagine appare essere avvenuto all'insaputa di tale società ed al di fuori delle possibilità di controllo, anche indiretto, della stessa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giulio FANELLI e Marco ATTISANI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FC VIGE MILANO ASD;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Marco ATTISANI, di 2 (due) giornate di squalifica da

scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Giulio FANELLI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società FC VIGE MILANO ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 411/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 441 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo CIACCIA, Alberto VENE, Agostino GISONDI, Andrea PICCOLI, Massimo DI MEO e della società A.S.D. AUDAX DUGENTA, avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO CIACCIA, all'epoca dei fatti iscritto all'Albo del Settore Tecnico ma tesserato come calciatore per la società A.S.D. Audax Dugenta ed attualmente tesserato per la società A.S.D. Pilade Bronzetti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli art. 33 comma 1, 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all'art. 38 comma 1 delle N.O.I.F., per avere durante la stagione sportiva 2023-2024 e precisamente sino al mese di novembre 2023 assunto la conduzione tecnica della prima squadra della società A.S.D. Audax Dugenta militante nel campionato di 2^a categoria, benché iscritto all'Albo del Settore tecnico ma tesserato unicamente con la qualifica di calciatore per la società A.S.D. Audax Dugenta;

ALBERTO VENE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato con la società A.S.D. Audax Dugenta, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 23 comma 1 delle N.O.I.F., per avere svolto durante la stagione sportiva 2023-2024 in occasione degli incontri Audax Dugenta – Durazzano Calcio del 29 ottobre 2023 e Audax Dugenta – Polisportiva Faicchio del 25 novembre 2023 valevoli per il campionato di 2^a categoria – come risulta dalla distinta di gara - l'attività di allenatore nonostante fosse sprovvisto della necessaria qualifica ma fosse tesserato come calciatore;

AGOSTINO GISONDI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato con la società A.S.D. Audax Dugenta, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 23 comma 1 delle N.O.I.F., per avere svolto durante la stagione sportiva 2023-2024 in occasione dell'incontro San Marco dei Cavoti – Audax Dugenta del 19 novembre 2023 valevole per il campionato di 2^a categoria – come risulta dalla distinta di gara - l'attività di allenatore nonostante fosse sprovvisto della necessaria qualifica ma fosse tesserato come calciatore;

ANDREA PICCOLI, all'epoca dei fatti iscritto all'Albo del Settore Tecnico ma non tesserato per la società A.S.D. Audax Dugenta, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli art. 33 comma 1, 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all'art. 38 comma 1 delle N.O.I.F., per avere dal mese di dicembre 2023 assunto la

conduzione tecnica della prima squadra della società A.S.D. Audax Dugenta militante nel campionato di 2^a categoria, privo di tesseramento;

MASSIMO DI MEO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Audax Dugenta, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli art. 33 comma 1, 37 comma 1 e 39 comma 1 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all'art. 23 comma 1 e 38 comma 1 delle N.O.I.F. per non aver affidato nella stagione 2023-2024 fino al mese di novembre 2023, la prima squadra della società A.S.D. Audax Dugenta militante nel campionato di 2^a categoria ad un allenatore tesserato presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., ma per aver consentito e non impedito che la conduzione tecnica della suddetta squadra venisse affidata sino al mese di novembre 2023 al sig. Paolo Ciaccia, il quale benché iscritto all'Albo del Settore tecnico era tesserato con la qualifica di calciatore per la società A.S.D. Audax Dugenta e dal mese di dicembre 2023 la medesima conduzione tecnica venisse affidata al sig. Andrea Piccoli, il quale benché iscritto all'Albo del Settore tecnico non è tesserato per la società A.S.D. Audax Dugenta; nonché ancora per aver consentito e non impedito - come risulta dalle distinte di gara - che durante gli incontri Audax Dugenta – Durazzano Calcio del 29 ottobre 2023 e Audax Dugenta – Polisportiva Faicchio del 25 novembre 2023 valevoli per il campionato di 2^a categoria, la squadra venisse condotta dal sig. Alberto Vene benché lo stesso fosse sprovvisto della necessaria qualifica di allenatore ma fosse tesserato come calciatore e che durante l'incontro San Marco dei Cavoti – Audax Dugenta del 19 novembre 2023 valevole per il campionato di 2^a categoria, la squadra venisse condotta dal sig. Agostino Gisondi benché lo stesso fosse sprovvisto della necessaria qualifica di allenatore ma fosse tesserato come calciatore;

A.S.D. AUDAX DUGENTA, per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione a quanto previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Massimo Di Meo, Paolo Ciaccia, Alberto Vene e Agostino Gisondi ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Andrea Piccoli ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Paolo CIACCIA, Alberto VENE, Agostino GISONDI, Andrea PICCOLI e Massimo DI MEO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. AUDAX DUGENTA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Paolo CIACCIA, di 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Alberto VENE, di 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Agostino GISONDI, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Andrea PICCOLI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Massimo DI MEO e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. AUDAX DUGENTA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 412/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 499 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Said ASGAROV, e della società FAENZA CALCIO SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

SAID ASGAROV, calciatore richiedente il tesseramento per la Faenza Calcio SSD a r.l. all'epoca dei fatti, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 5.10.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società Faenza Calcio SSD A.R.L., sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

FAENZA CALCIO SSD A.R.L., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Said Asgarov ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Said ASGAROV, e dal Sig. Gian Andrea MISSIROLI, in qualità di Presidente, per conto della società FAENZA CALCIO SSD A.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Said ASGAROV, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società FAENZA CALCIO SSD A.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 413/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 405 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Matteo FARNESI, Federico CASO, Domenico CASO, e della società ASD REAL FOLIGNO C5, avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTEO FARNESI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real Foligno C5, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso partecipato, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Foligno C5, alla gara *A.S.D. Nocera Umbra 2017 – A.S.D. Real Foligno C5* del 7.10.2023, valevole per la Coppa Italia di Calcio a 5 di serie C2, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 89 bis del 1.12.2022 del Comitato Regionale Umbria;

FEDERICO CASO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Real Foligno C5, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in occasione della gara *A.S.D. Nocera Umbra 2017 – A.S.D. Real Foligno C5* del 7.10.2023 valevole per la Coppa Italia di Calcio a 5 di serie C2, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Foligno C5 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Matteo Farnesi, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso al predetto incontro nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 89 bis dell'1.12.2022 del Comitato Regionale Umbria;

DOMENICO CASO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Foligno C5, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 21, commi 1, 2 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Foligno C5, consentito, e comunque non impedito al calciatore sig. Matteo Farnesi di partecipare, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Foligno C5, alla gara *A.S.D. Nocera Umbra 2017 – A.S.D. Real Foligno C5* del 7.10.2023 valevole per la Coppa Italia di Calcio a 5 di serie C2, nonostante lo

stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 89 bis dell'1.12.2022 del Comitato Regionale Umbria;

ASD REAL FOLIGNO C5, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Domenico Caso, Federico Caso e Matteo Farnesi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Matteo FARNESI e Federico CASO, e dal Sig. Domenico CASO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD REAL FOLIGNO C5;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Matteo FARNESI, 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Federico CASO, 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Domenico CASO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza per la società ASD REAL FOLIGNO C5;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 414/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 333 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Federico PERELLI e Rocco CUTRI', e della società ASD CALCINATESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

FEDERICO PERELLI, all'epoca dei fatti tesserato come allenatore della società A.S.D. Calcinatese, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per avere, in concorso e con il consenso del Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Calcinatese, sig. Rocco Cutri, attivamente partecipato alle trattative intercorse tra la predetta società e la U.S. Pianico, aventi ad oggetto il trasferimento di quattro calciatori da quest'ultima società alla prima, in violazione della previsione regolamentare che fa divieto ai tecnici di "trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori", altresì interloquendo direttamente ed attivamente su tempi, termini e modalità dei trasferimenti dei calciatori;

ROCCO CUTRI', all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Calcinatese, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito che il tecnico Federico Perelli, tesserato per la società A.S.D. Calcinatese, di cui era all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante, partecipasse attivamente, in concorso con lo stesso Presidente, alle trattative intercorse tra le società U.S. Pianico e A.S.D. Calcinatese, aventi ad oggetti il trasferimento di quattro calciatori dalla prima società alla seconda, in violazione della previsione regolamentare che fa divieto ai tecnici di "trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori", altresì consentendo e comunque non impedendo che lo stesso interloquisse direttamente ed attivamente su tempi, termini e modalità dei trasferimenti dei calciatori;

ASD CALCINATESE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti di cui ai precedenti capi di incolpazione, ascritti al sig. Rocco Cutri, quale Presidente e legale

rappresentante della medesima società, e al sig. Federico Perelli, quale tecnico tesserato della stessa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Federico PERELLI e dal Sig. Rocco CUTRI' in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CALCINATESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Federico PERELLI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Rocco CUTRI', e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CALCINATESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 415/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 392 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe D'AGOSTINO e Lidia LONARDO, e della società F.C. CASERTANA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE D'AGOSTINO, all'epoca dei fatti procuratore con potere di firma della società F.C. Casertana S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 1 L.N.D. del 1luglio 2022 parte III n.14 lett. c) per non avere sottoscritto nel mese di luglio 2022 in nome e per conto della società F.C. Casertana S.r.l. l'accordo economico, invece ritualmente firmato dai sig.ri Gennaro Iardino, in qualità di collaboratore 1^ squadra e dal sig. Carmine Marotta, allenatore in seconda della 1^ squadra per la società;

LIDIA LONARDO, all'epoca dei fatti Amministratore Unico dotato dei poteri di rappresentanza della società F.C. Casertana S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 1 L.N.D. del 1luglio 2022 parte III n.14 lett. c) per avere consentito e comunque non impedito che non venisse sottoscritto anche da parte della società F.C. Casertana S.r.l. l'accordo economico invece ritualmente firmato nel mese di luglio 2022 dai sig.ri Gennaro Iardino, in qualità di collaboratore 1^ squadra e dal sig. Carmine Marotta, allenatore in seconda della 1^ squadra per la società;

F.C. CASERTANA S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dalla sig.ra Lidia Lonardo e dal sig. Giuseppe D'Agostino, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe D'AGOSTINO e dalla Sig.ra Lidia LONARDO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. CASERTANA S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione più 30 (trenta) giorni di inibizione commutati in € 1.200,00 (milleduecento/00) di ammenda per il Sig. Giuseppe D'AGOSTINO, di 15 (quindici) giorni di inibizione più 30 (trenta) giorni di inibizione commutati in € 1.200,00 (milleduecento/00) di ammenda per la Sig.ra Lidia LONARDO e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società F.C. CASERTANA S.R.L;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 416/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 529 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Aldo FLORENZI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALDO FLORENZI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Cosenza Calcio srl, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto in data 28 settembre 2022 inviava, tramite il proprio legale, alla Commissione Federale Agenti Sportivi, un'istanza di accesso agli atti ai fini di giustizia, istanza da lui sottoscritta, motivando la richiesta in base all'esistenza di un contenzioso tra lui ed il sig. Ermanno Cordua, contenzioso iscritto Tribunale Ordinario Nocera Inferiore con RG 2998-2021, procedimento in realtà inesistente, come ammesso dallo stesso Florenzi in fase di audizione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Aldo FLORENZI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica commutati in € 9000,00 (novemila/00) di ammenda per il Sig. Aldo FLORENZI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 417/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 524 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Domenico D'ANGHEO, avente ad oggetto la seguente condotta:

DOMENICO D'ANGHEO, all'epoca dei fatti Osservatore Arbitrale appartenente alla sezione AIA di Milano, in violazione degli artt. 40, comma 1, e 42 commi 1, 2, 3 lett. a), b) e c) del Regolamento AIA, nonché agli artt. 5, 6.7 e 7.3, del Codice Etico e di Comportamento AIA, perché, il giorno 20.11.2023, all'interno dei locali della Sezione AIA Milano, nel richiedere il rilascio della relazione dell'Osservatore Arbitrale sulla visionatura della propria figlia A.E. Valentina D'Angheo, avvenuta nel fine settimana precedente, assumeva un contegno gravemente minaccioso nei confronti dell'A.E. Cafiero Matteo Stefano, minacciandolo e dopo averlo cinto con la mano sul volto, altresì spintonandolo e facendolo indietreggiare di circa un metro, senza comunque cagionargli conseguenze fisiche; nonché per avere lo stesso D'Angheo leso l'onore, il prestigio e il decoro del Presidente della Sezione AIA di Milano, A.E. Jacopo Ceccarelli, in quanto, nel mentre intervenivano altri colleghi della Sezione per calmarlo e per difendere l'A.E. Cafiero, egli apostrofava il Presidente Ceccarelli, peraltro dinanzi ad una molteplicità di altri associati, proferendogli una frase irrispettosa, ripetuta più volte;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico D'ANGHEO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di sospensione per il Sig. Domenico D'ANGHEO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 418/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 284 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Massimo DE NUZZO e della società A.S.D. UGENTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO DE NUZZO, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Ugento, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 37, comma 1, del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, per aver omesso, nella sua qualità e in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la società da egli rappresentata, di inoltrare agli organi federali competenti la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della gara amichevole Nardò – Ugento disputata il 19.8.2023 a Nardò (LE), presso lo stadio "Giovanni Paolo II", e comunque di vigilare sulla corretta organizzazione della gara; nonché per aver consentito che il sopra indicato incontro fosse diretto da arbitro non facente parte dell'Associazione Italiana Arbitri, al fine che potessero rimanere estranei alla normativa federale eventuali episodi di rilevanza disciplinare; con l'aggravante di cui all'articolo 14, comma 1 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, per aver concorso a determinare, con l'infrazione, una turbativa dell'ordine pubblico a seguito degli episodi di violenza che hanno visto coinvolto tesserati e sostenitori presenti in tribuna ed hanno determinato la conclusione anticipata della gara;

A.S.D. UGENTO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Massimo De Nuzzo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo DE NUZZO in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. UGENTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Massimo DE NUZZO, e di € 800,00 (ottocento/00) di ammenda per la società A.S.D. UGENTO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina